

COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE

PROVINCIA DI PIACENZA

STUDIO DI ARCHITETTURA
Arch. STEFANO MARCHI
Arch. DAVIDE MAROADI

V.le Palmerio 25/b PIACENZA

tel. 0523-385596 - Fax 0523-325258

PROPRIETA':

S.P.I. s.r.l.

Via S. Antonino, 12 - PIACENZA

P.IVA: 01458730338

BRUSAMONTI RENATO
SILVA PAOLA

Via F.lli Rosselli, 16 - Gragnano Trebbiense (PC)

C.F.: BRSRNT63A18G535D - LSVPLA69M70G535H

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
VIA CREVOSI

DESTINAZIONE URBANISTICA: SCHEDA DI P.O.C._1 - COMPARTO VIA CREVOSI
TERRITORIO URBANIZZATO, URBANIZZABILE E RURALE (P.S.C.)
TESSUTI URBANI - INDIRIZZI PER IL R.U.E.

UBICAZIONE IMMOBILE

DATI CATASTALI

GRAGNANO TREBBIENSE
PIACENZA

N.C.T.: fg. 16
mapp. 34, 938, 967

FILE DISEGNO:

DATA: GENNAIO 2014

FILE RELAZIONE

1103_All.A.0

SCALA:

Il committente:

Il tecnico:

R06

TITOLO
DI PROPRIETA'

Repertorio Notarile N. 54414-----

Raccolta N. 22503-----

CESSIONE DI QUOTA SOCIALE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-----

-----Repubblica Italiana-----

L'anno duemilasette, questo giorno ventuno del mese di dicembre, in Piacenza, via Carducci n. 15.-----

Avanti a me dottor GIUSEPPE ROCCA Notaio in Fiorenzuola d'Arda, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Piacenza,--

-----Sono presenti-----

FILIOS ROBERTO, nato a Gragnano Trebbiense (PC) il 20 febbraio 1957, residente a Gragnano Trebbiense (PC), via F.lli Cervi n. 5 (FLS RRT 57B20 E132L) -----

GHIONI PAVONCELLI SANDRO nato a Piacenza (PC) il 2 agosto 1953 domiciliato per la carica in Piacenza (PC), via Sant'Antonino n. 12, il quale interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società-----

"COMPAGNIA FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" enunciabile anche "COFINVEST S.R.L.", con sede in Piacenza (PC), via Sant'Antonino n. 12, capitale sociale di Euro 100.000,00 - iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza - numero d'iscrizione e codice fiscale 01468930332--- a quanto infra autorizzato in forza di verbale del Consiglio di Amministrazione in data 06 agosto 2007, che in estratto au-


REGISTRATO A FIORENZUOLA D'ARDA

MODELLO UNICO

il 15/01/2008 al n. 135

Serie AT

Esatto 100704



tentico si allega al presente atto sotto la lettera "A", omesane la lettura per espressa volontà dei Componenti.-----

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadini italiani, i quali convengono e stipulano quanto segue.-----

-----premesse che-----

a) il signor FILIOS ROBERTO, titolare di quota di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), risulta essere l'unico socio, portatore dell'intero capitale sociale della società-----

"FORNACE TREBBIA S.R.L." CON UNICO SOCIO, con sede in Gragnano Trebbiense (PC), via Pablo Neruda n. 2, capitale sociale di Euro 100.000,00 - interamente versato - iscritta presso il Registro delle Imprese di Piacenza - numero di iscrizione e Codice Fiscale 01458730338-----

b) la società predetta è proprietaria di un appezzamento di terreno agricolo sito in Gragnano Trebbiense (PC), meglio individuato al Catasto Terreni del Comune di Gragnano Trebbiense (PC) al Foglio 16, mappali 34 e 938 dell'estensione di mq 54.000, acquistato con atto a mio rogito in data 24 marzo 2006 n. 50552/19870 di repertorio;-----

c) l'immobile in parola è gravato da un'ipoteca volontaria a favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. per un importo di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila virgola zero zero) a garanzia di un conto corrente ipotecario di Euro

1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero)

concesso in data 24 marzo 2006 dal medesimo istituto bancario

con atto a mio rogito n. 50553/19871 di repertorio;-----

-----tutto ciò premesso-----


1) Le premesse sono da considerarsi parti integranti ed inscindibili del presente contratto.-----

2) Il signor FILIOS ROBERTO cede e trasferisce alla società

"COMPAGNIA FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista l'intera quota di partecipazione ad esso cedente spettante nella società "FORNACE TREBBIA S.R.L." pari a nominali Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) corrispondente al 100% (cento per cento) del capitale sociale.-----

3) La parte cedente garantisce che la società "FORNACE TREBBIA S.R.L." è proprietaria dell'immobile sito in Gagnano Trebbiense (PC) di cui al punto b) delle premesse, libero da vincoli, affittanze, contratti e/o rapporti che ne diminuiscano in qualunque modo il libero godimento, pesi, imposte e tributi arretrati, pregiudizi, ipoteche ad eccezione di quella accesa a favore della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.a. per un importo di Euro 2.100.000,00 (duemilionicentomila virgola zero zero) a garanzia di un'apertura di conto corrente ipotecario di Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila virgola zero zero).-----

4) La parte cedente garantisce che la situazione patrimoniale



della società al 20 dicembre 2007, di cui la parte cessionaria ha già preso conoscenza, è quella che previa sottoscrizione delle parti si allega al presente atto sotto la lettera "B", omissane la lettura per espressa volontà dei Componenti.-----

La parte cedente si assume comunque ogni responsabilità per eventuali sopravvenienze passive, relative al periodo ad oggi precedente non risultanti dalla situazione patrimoniale allegata e per ogni sopravvenienza derivante da tributi accertandi riferibili alla decorsa attività sociale, tenendo al riguardo sollevata e indenne la parte cessionaria.-----

5) Le parti concordano, tenuto conto delle risultanze contabili al 20 dicembre 2007, il corrispettivo della cessione della quota in Euro 737.170,00 (settecentotrentasettemilacentoset-tanta virgola zero zero).-----


Il relativo pagamento viene regolato come segue:-----
- quanto ad Euro 237.170,00 (duecentotrentasettemilacentoset-tanta virgola zero zero) con la sottoscrizione del presente atto;-----

- quanto ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero ze-ro) entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla variazione della destinazione urbanistica di almeno il 50% (cinquanta per cento) della superficie dell'immobile di proprietà della società "FORNACE TREBBIA S.R.L.", dall'attuale destinazione agricola a quella edificabile, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2008.-----

A garanzia del pagamento differito di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) viene rilasciata, a favore del signor FILIOS ROBERTO, una fidejussione bancaria "a prima richiesta" e senza obbligo di preventiva escussione del debitore principale dalla Banca di Piacenza - Società Cooperativa per Azioni di pari importo, scadente il 15 gennaio 2009.-----

6) Nell'ipotesi di mancata variazione urbanistica di almeno il 50% (cinquanta per cento) della superficie dell'immobile di cui al punto b) delle premesse dall'attuale destinazione agricola a quella edificabile entro il 31 dicembre 2008, le parti stabiliscono di comune accordo di prorogare il termine di pagamento di un anno e cioè fino al 31 dicembre 2009, fermo restando l'obbligo per la Parte Cessionaria di garantire tale pagamento dilazionato mediante il rilascio al signor FILIOS ROBERTO di una nuova fidejussione bancaria avente le stesse caratteristiche di quella scaduta al 15 gennaio 2008 di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).-----

7) Nell'ipotesi di mancata variazione di almeno il 50% (cinquanta per cento) della superficie dell'immobile dall'attuale destinazione agricola a quella edificabile entro il 31 dicembre 2009, le parti stabiliscono di comune accordo di prorogare il termine di pagamento di ulteriori due anni e cioè fino al 31 dicembre 2011, ma con una riduzione del prezzo stabilito per il saldo da Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) ad Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola



zero zero) fermo restando l'obbligo per la parte cessionaria di garantire tale pagamento dilazionato mediante il rilascio al signor FILIOS ROBERTO di una nuova fidejussione bancaria di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) avente le stesse caratteristiche di quella scaduta il 31 dicembre 2009 di Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).-----

8) Nell'ipotesi di mancata variazione di almeno il 50% (cinquanta per cento) della superficie dell'immobile dall'attuale destinazione agricola a quella edificabile entro il 31 dicembre 2011, le parti stabiliscono di comune accordo di prorogare il termine di pagamento di ulteriori due anni e cioè fino al 31 dicembre 2013, ma con un'ulteriore riduzione del prezzo stabilito per il saldo da Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero) ad Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) fermo restando l'obbligo per la parte cessionaria di garantire tale pagamento dilazionato mediante il rilascio al signor FILIOS ROBERTO di una nuova fidejussione bancaria di Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) avente le stesse caratteristiche di quella scaduta il 31 dicembre 2011 di Euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila virgola zero zero).-----

9) Resta inteso che la parte acquirente si obbliga ad effettuare il pagamento del saldo di Euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero) entro il termine improrogabile del 31

dicembre 2013 a prescindere da qualsiasi variazione urbanistica intervenuta.-----


10) Il presente atto sarà depositato, a cura di me Notaio, entro 30 giorni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, ai sensi dell'art, 2470 C.C. e, solo dopo l'iscrizione, l'acquirente o l'alienante, provvederanno all'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.-----

11) Le spese e le imposte del presente atto e conseguenti sono a carico della società "COMPAGNIA FINANZIARIA DI INVESTIMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".-----

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai Componenti i quali lo hanno approvato e dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono ai sensi di legge.-----

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me Notaio completati a mano sopra sette intere facciate e parte della presente, chiudendosi con le firme alle ore diciassette e minuti cinquanta.-----

Firmato all'originale: Filios Roberto - Ghioni Pavoncelli Sandro - Giuseppe Rocca Notaio.-----



Repertorio Notarile N. 54637-----

Raccolta N. 22636-----

-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----

-----Repubblica Italiana-----

L'anno duemilaotto, questo giorno sei del mese di febbraio, in
Piacenza, via Carducci n. 15, alle ore sedici e minuti dieci.-

Avanti a me dottor GIUSEPPE ROCCA Notaio in Fiorenzuola d'Ar-
da, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Piacenza,--

-----E' presente il signor-----

GHIONI PAVONCELLI SANDRO, nato a Piacenza (PC) il 2 agosto
1953, residente a Piacenza (PC), viale Beverora n. 30 (GHN SDR

53M02 G535C) il quale agisce nella sua qualità di Amministra-
tore Unico della società -----

"FORNACE TREBBIA S.R.L." CON SOCIO UNICO con sede in Gragnano
Trebbiense (PC), via Pablo Neruda n. 2, capitale sociale di

Euro 100.000,00 - iscritta presso il Registro delle Imprese di
Piacenza - numero di iscrizione e Codice Fiscale 01458730338 -


Comparente della cui identità personale io Notaio sono certo,
il quale dichiara che si riunisce oggi, a quest'ora e in que-

sto luogo, in conformità all'articolo 19) dello Statuto socia-
le, l'assemblea della predetta società per discutere e delibe-

rare sul seguente -----

-----ORDINE DEL GIORNO-----

1. Modifica della denominazione sociale da "FORNACE TREBBIA
S.R.L." a "SOCIETA' PROMOZIONI IMMOBILIARI S.R.L." enunciabile



anche "S.P.I. S.R.L.";-----espo

2. Trasferimento della sede sociale da Gragnano Trebbiense "FORI
(PC), con indirizzo in via Pablo Neruda n. 2 a Piacenza (PC), S.R.L.
con indirizzo in via Sant'Antonino n. 12.-----

E mi richiede di redigere il verbale di tale assemblea-----L'as
Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.-----tato

-----PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto socia- - di
le, il signor GHIONI PAVONCELLI SANDRO.-----S.R.

-----CONSTATAZIONE DELLA REGOLARITA' DELL'ASSEMBLEA----- anch

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione del- - di
l'assemblea e a tal fine mi richiede di dar conto:-----soci

- che è presente il signor GHIONI PAVONCELLI SANDRO in rappre- "Art
sentanza della società "COMPAGNIA FINANZIARIA DI INVESTIMENTI La s
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", unico socio e portatore "SOC
dell'intero capitale della società, a quanto infra autorizzato "S.P
in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione in data ----
30 gennaio 2008;-----In r
- che assiste all'assemblea l'Amministratore Unico signor te e
GHIONI PAVONCELLI SANDRO; -----la s
- che la società non ha Collegio Sindacale;-----via
- che la presente assemblea è regolarmente costituita e idonea Sant
a deliberare, essendo totalitaria.-----

-----ESAME DEL PUNTO 1) DELL'ORDINE DEL GIORNO-----L'as
In relazione al punto 1) dell'ordine del giorno, il Presidente tato

----- espone la necessità di modificare la denominazione sociale da

ense "FORNACE TREBBIA S.R.L." a "SOCIETA' PROMOZIONI IMMOBILIARI

PC), S.R.L." enunciabile anche "S.P.I. S.R.L."-----

-----DELIBERAZIONI-----

----- L'assemblea della società, con il voto dell'unico socio, por-

----- tatori dell'intero capitale sociale -----

-----d e l i b e r a-----

cia- - di modificare la denominazione sociale da "FORNACE TREBBIA

----- S.R.L." a "SOCIETA' PROMOZIONI IMMOBILIARI S.R.L." enunciabile

----- anche "S.P.I. S.R.L.";-----

del- - di modificare conseguentemente l'articolo 1) dello statuto

----- sociale che assume la seguente nuova dizione:-----

pre- "Articolo 1 - Denominazione-----

ENTI La società è denominata:-----

tore "SOCIETA' PROMOZIONI IMMOBILIARI S.R.L." enunciabile anche

zato "S.P.I. S.R.L."-----

data -----ESAME DEL PUNTO 2) DELL'ORDINE DEL GIORNO-----

--- In relazione al punto 2) dell'ordine del giorno, il Presiden-

gnor te espone i motivi che rendono opportuno il trasferimento del-

--- la sede sociale da Gragnano Trebbiense (PC), con indirizzo in


--- via Pablo Neruda n. 2 a Piacenza (PC), con indirizzo in via

onea Sant'Antonino n. 12.-----

-----DELIBERAZIONI-----

----- L'assemblea della società, con il voto dell'unico socio, por-

ente tatori dell'intero capitale sociale -----



-----d e l i b e r a----- se c

- di trasferire la sede sociale da Gragnano Trebbiense (PC), - 34
con indirizzo in via Pablo Neruda n. 2, a Piacenza (PC), con - 93
indirizzo in via Sant'Antonino n. 12;----- Conf

- di modificare conseguentemente l'articolo 2) dello statuto N.C.
sociale che assume la seguente nuova dizione:----- Di g

"Articolo 2 - Sede----- bale

La società ha sede in Piacenza (PC).----- Cons

-----CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E ALLEGAZIONE----- da n

-----DELLO STATUTO----- part

Il Presidente dichiara pertanto validamente assunte ed operan- e mi
ti, sotto gli obblighi di legge le sovraestese deliberazioni e Firm
mi consegna lo Statuto Sociale contenente le modifiche degli ca l
articoli 1) e 2) come sopra deliberate e lette, che allego,
previa sottoscrizione del Componente e mia a sensi di legge,
al presente atto sotto la lettera "A" (omessane la lettura per
espressa volontà del Componente).-----

Null'altro essendovi a deliberare il Presidente dichiara chiu-
si i lavori dell'assemblea.-----

-----VOLTURAZIONE DI INTESTAZIONE-----

Ai fini delle conseguenti volturazioni presso i pubblici regi-
stri immobiliari, con l'indicazione della nuova sede sociale,
si precisa che la società è proprietaria dei seguenti immobi-
li:-----

- appezzamenti di terreno siti in Comune di Gragnano Trebbien-

se censiti in N.C.T. di detto comune al Foglio 16 mappali:----

PC), - 34 di ha 1.96.30 r.d. Euro 189,58 r.a. Euro 192,62;-----

con - 938 di ha 3.43.70 r.d. Euro 367,44 r.a. Euro 363,89. -----

Confinano con i mappali 939, 100, 967, 173 del Foglio 16

tuto N.C.T. di Gragnano Trebbiense.-----

Di quanto sopra io Notaio faccio constare con il presente ver-

bale che ho letto al Presidente il quale lo ha approvato.-----

Consta di due fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e

da me Notaio completati a mano sopra quattro intere facciate e

parte della presente, chiudendosi con le firme alle ore sedici

e minuti venticinque.-----

Firmato all'originale: Ghioni Pavoncelli Sandro, Giuseppe Roc-

ca Notaio.-----

ego,

gge,

per

niu-

egi-

ale,

obi-

len-

ALLEGATO "A" AL N. 22636 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA'

"SOCIETA' PROMOZIONI IMMOBILIARI S.R.L."

Articolo 1

Denominazione

La società è denominata:

"SOCIETA' PROMOZIONI IMMOBILIARI S.R.L."

enunciabile anche

"S.P.I. S.R.L."

Articolo 2


Sede

La società ha sede in Piacenza (PC).

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività, da espletare direttamente e/o a mezzo di terzi e/o per conto di terzi, nei confronti sia di privati sia di enti pubblici : l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione, l'affitto e la gestione di immobili di qualsivoglia genere, anche arredati, ivi compresi alberghi e ristoranti; l'assunzione e la concessione di appalti nel settore dell'edilizia ; la costruzione di fabbricati di ogni tipo, nonché di qualunque opera edilizia ed affine ; la costruzione di case economiche e popolari, nonché qualsiasi operazione nell'ambito dell'edilizia agevolata e convenzionata, a norma delle leggi urbanistiche vigenti ed in particolare delle leggi 22 ottobre 1971 n. 865 e 28 gennaio 1977 n.10, ivi includendo la stipula dei relativi atti di convenzione, nonché la successiva assegnazione, cessione o locazione degli alloggi realizzati; il restauro, anche scientifico, la ristrutturazione e la trasformazione di edifici; l'acquisto di terreni e la realizzazione sugli stessi di opere di urbanizzazione in genere e di piani di lottizzazione, previa stipula dei relativi atti di convenzione; l'esecuzione di trasformazioni e miglioramenti agrari, nonché di ricomposizioni fondiarie; la gestione e la conduzione di immobili ed aziende agricole di proprietà; lo svolgimento di attività di agriturismo; il compimento di qualsivoglia operazione comunque diretta alla razionale valorizzazione ed al migliore utilizzo economico di immobili, in regime sia di proprietà sia di superficie; la fornitura e la predisposizione di cartellonistica stradale; la prestazione di servizi di bollettazione per acquedotti e di gestione stessa di acquedotti; la prestazione di servizi di manutenzione di impianti, nei confronti di privati e di enti pubblici; la manutenzione di aree verdi; la prestazione di servizi di disinfezione e disinfestazione; la manutenzione edile, civile, pubblica ed industriale, la manutenzione tecnologica, termica, idrica, elettrica e per telecomunicazioni; la prestazione di servizi di consulenza gestionale ed affini, con particolare riferimento alla stesura ed alla redazione di studi e relazioni aventi ad oggetto mobili ed impianti; la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali, il commercio all'ingrosso e al minuto di materiale edile, nonché di mobili e arredi, per uso sia abitativo sia industriale.



La società potrà inoltre svolgere, in via del tutto occasionale, strumentale e secondaria, qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, patrimoniali, finanziaria ed economica ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà concedere fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di terzi. Le operazioni finanziarie dovranno essere eseguite nel rispetto della legge n. 216/1974, della legge n. 77/1983, della legge n. 1/1991, della legge n. 197/1991, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e in genere della normativa di legge in materia.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050).

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) ed è rappresentato da tante quote quanti sono i soci.

Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del Codice Civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

I soci potranno effettuare versamenti in danaro sia in conto finanziamento sia in conto capitale sociale, nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 11 Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quali precisati o precisandi anche in futuro con deliberazioni del C.I.C.R.; tali finanziamenti, se non diversamente convenuto, si intenderanno a titolo gratuito ed improduttivi quindi di interessi.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Articolo 6

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi e per causa di morte

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per causa di morte.

I trasferimenti a titolo oneroso delle partecipazioni sociali sono efficaci nei confronti della società e possono essere annotati nel libro soci soltanto se risulta osservato il procedimento descritto nel presente articolo.

Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e ogni altro contratto sinallagmatico anche con controprestazione infungibile.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il so
dovrà
dell'av
genera
partice
L'orga
comur
dovrar
a)
ammin
idonec
ricezio
b) la
l'organ
giorni
l'indic
partec
partec
accett
- nell'
partec
partec
- se
eserci
propo
- il di
purch
- qual
termin
l'inter
sessat
diritt
esserc
- la p
il pre
mani
prela
corris
cessio
fosse
giura
dal P
parte
cont
deter
- il d
prop
- il
usufi

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, purchè tale sia l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dalle parti o, in caso di loro disaccordo, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente; nell'effettuare la sua determinazione l'esperto dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società con gli stessi criteri con cui si determinerebbe il valore della partecipazione ai sensi del successivo art. 8;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione;

- il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- la cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore del coniuge di un socio o di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Articolo 7

Recesso ed Esclusione

7.1 - Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro sessanta (60) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il rec
entro
lo leg
7.2 -
della
ha co
L'ese
magg
esclu
La de
al so
della
prop
comp
su de

8.1 -
rimb
Il pa
pare
cato
nato
Ai f
cons
In c
pra
Trib
ancl
ma
Il ri
dall
Il ri
nalr
dua
Que
bili
ulti
sult
scie
8.2
cipi

Qu
del
ai s

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

7.2 - Può essere escluso il socio che esercita attività concorrente con quella della società; tale clausola di esclusione non opera nei confronti del socio che ha costituito la società

L'esclusione deve essere approvata dai soci. Ai fini del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinnanzi al Tribunale competente. Se la società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 8

Liquidazione delle partecipazioni

8.1 - Nelle ipotesi previste dall'articolo 7.1 (Recesso) le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 7.1.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro dodici (12) mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente; in questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, comma primo n.5 c.c.

8.2 - Nelle ipotesi previste dall'articolo 7.2 (Esclusione) il rimborso della partecipazione del socio escluso avverrà in base alle norme di legge.

Articolo 9

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

Articolo 10 **Amministratori**

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai soci; qualora i soci non vi provvedano, la loro nomina compete al Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

Articolo 11 **Durata della carica, revoca, cessazione**

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 12 **Decisioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale.

In questo caso, il Presidente o, se nominato, il Vice Presidente, convoca il Consiglio nei casi previsti dalla legge, quando lo ritiene opportuno e quando ne riceva richiesta per scritto da due degli amministratori o dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione avviene mediante lettera da spedirsi almeno tre (3) giorni prima dell'adunanza a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati; nei casi di urgenza è valida la convocazione telegrafica o verbale almeno un giorno prima.

Il con
Le ad
voca
effett
Il Co
condi
degli
diritti
rann
delle
oralm
cume
tenut
de cc
Per la
adun
suoi
dei v

L'org
straz
In se
strat
Nel
o pa
com
In qu
sest
cate
Nel
ammi
mini
devo
di u
Nel
ammi
tam
sere
Post
dete

All
attri
proc

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio potrà riunirsi anche in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, dove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti, di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Articolo 13

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c.

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro quindici (15) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.


Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta.

Possono essere nominati direttori, istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 14

Rappresentanza

All'Amministratore Unico o disgiuntamente a ciascuno degli Amministratori è attribuita la rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale.



L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Articolo 15

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 16

Organo di controllo

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Quando obbligatorio per legge, il collegio sindacale ha anche funzioni di controllo contabile.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Articolo 17

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d. le modificazioni dello statuto;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 18

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 19

Adozione delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.

L'asse
dalla
In ca
l'asse
da un
L'asse
sato
zo id
avent
Nell
dell'e
Anch
ment
amm
oppe
Se g
dovr
socie
gom
L'as
terve
dizio
parit
pres
acce
men
cons
sem
pare
gior
tota
terv
Ver
trov
pre
anc

L'as
glic
o d
stra
di c
Spe
ste
svc

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio comunicato dai soci.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'assemblea potrà svolgersi anche in teleconferenza/videoconferenza, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo i casi di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Verificatesi tali condizioni l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il soggetto verbalizzante, e la limitazione territoriale prevista dal precedente comma deve intendersi riferita solo a tale luogo, e non anche ai luoghi in cui è previsto il collegamento audio-video degli intervenuti.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 21

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare solo da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. La rappresentanza può essere conferita a chiunque.

Articolo 22

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data e la regolarità della costituzione dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità e la legittimazione dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare lo svolgimento dell'assemblea, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 20. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 23

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo e di decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 24

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

Articolo 25

L
It
zi
L
o
-
-

-

-

-

Q
ch
di
ni:
tut
e r

Inj

lis

Il

Pia

fat

ver

pre

Gl

La

gio

Il c

col

Rei

col

Il c

ti.

Per

gen

La

con

cial

eser

Le

sere

mo

mo

Firm

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 26

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre (3) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza: uno degli arbitri deve essere iscritto nell'Albo degli Ingegneri o degli Architetti, uno all'Albo dei Ragionieri o Dottori Commercialisti e uno all'Albo degli Avvocati della provincia di Piacenza

Il Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Piacenza dovrà provvedere alla nomina entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro novanta (90) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.


Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7.1.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci assunta con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo.

Firmato all'originale: Ghioni Pavolcelli Sandro, Giuseppe Rocca Notaio.

SI RILASCI LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA COMPOSTA
DI N. 9 FOGLI CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CORSO DI
REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE, RA NEI TERMINI
PIACENZA, 11 febbraio 2008

A handwritten signature in cursive script is written over a circular stamp. The signature is dark and fluid, while the stamp is a lighter, circular impression with some illegible text or a logo inside.